



**COMUNE DI CASTELLANETA**

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

22 GIU. 2016 n. 1045 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al 7 LUG. 2016

il 22 GIU. 2016

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

**DECRETO DEL SINDACO**

REGISTRO GENERALE

n. 20 del **10/06/2016**

**OGGETTO: Procedura di negoziazione assistita Terra Leonardo c/Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia.**

**IL SINDACO**

**Avv. Giovanni GUGLIOTTI**

**PREMESSO** che in data 17/02/2016, a mezzo posta elettronica certificata, è pervenuto un invito alla negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014 per il sinistro del 25 agosto 2015 quando il sig. Terra Leonardo, *in Via Mastrobuono in Castellaneta, di fronte all'Anfiteatro comunale, finiva con la gamba destra in un tombino ivi presente, a causa del cedimento dell'apposita copertura*, così come riportato nella richiesta di risarcimento danni datata 04/09/2015 del legale di fiducia del sig. Terra L., avv. Michele Liotino.

**RITENUTO** di accettare la procedura di negoziazione assistita, attesa la necessità di valutare l'opportunità di evitare contenziosi e per evitare la condanna alle spese ove nel giudizio instaurando non risulti accettata la procedura di negoziazione assistita.

**RITENUTO** di incaricare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta nella procedura di negoziazione assistita, per tutte le motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.

**RITENUTO** che tale incarico può essere conferito all'avv. Giovanni Schiavone, del Foro di Taranto, libero professionista da Castellaneta, con studio in via Bachelet n. 10.

**EVIDENZIATO** che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

**DATO ATTO** che tale orientamento giurisprudenziale per il quale “Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere” è stato ultimamente confermato dal TAR Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

**VISTA**, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: ....*la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”*. Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”

**VISTO** il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). ..... comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”.

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000,

## D E C R E T A

- 1) di accettare la procedura di negoziazione assistita, giusta istanza in data 17/02/2016, a firma del Sig. Terra Leonardo, rappresentato e difeso dall' avv. Michele Liotino, relativamente all'incidente occorso al predetto sig. Terra in data 25/08/2015;
- 2) incaricare un legale di fiducia per che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta nella precedetta procedura, conferendo incarico all'avv. Giovanni Schiavone, del Foro di Taranto, libero professionista da Castellaneta, con studio in via Bachelet n. 10.

- 3) Stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

